



# **Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.18, comma 6°, T.U. Imm.**

---

**Un importante strumento di  
tutela per le persone straniere  
coinvolte nel circuito penale  
minorile**

**Aggiornamento a cura di  
Salvatore Fachile e Giulia Crescini**

## **Indice**

**Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.18, comma 6°, T.U. Imm.**  
*Un importante strumento di tutela per le persone straniere coinvolte nel circuito penale minorile*

Aggiornamento a cura di Salvatore Fachile e Giulia Crescini

**Premessa      settembre 2022**

**Premessa      gennaio 2006**

- 1.    Il contesto normativo: l'art.18 T.U.Imm.**
- 2.    Il permesso di soggiorno di cui al comma 6°**
  - 2.1.    I soggetti legittimati**
  - 2.2.    Le condizioni soggettive**
    - 2.2.1    *Dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva: in particolare sulla tipologia di pena***
    - 2.2.2    *All'atto delle dimissioni dall'istituto di pena e dopo aver terminato l'espiazione della pena***
    - 2.2.3    *L'ulteriore presupposto della concreta partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale.***
- 3.    I soggetti titolari del potere di impulso e la competenza della Questura nel rilascio**
  - 3.1 La non ostatività dei reati commessi prima della emanazione del parere**
- 4.    Conclusioni**
- 5.    Appendice: alcuni precedenti giurisdizionali**

### **Premessa settembre 2022**

Questo articolo costituisce un aggiornamento di quello pubblicato nella rivista *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Franco Angeli Editore, 2006, n.1 con il titolo “*Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.18, comma 6° Testo Unico Immigrazione : uno strumento fondamentale per i detenuti stranieri*”.

Il testo è sostanzialmente uniforme al precedente, salvo che per l’inserimento alcuni più recenti riferimenti giurisprudenziali e per la riformulazione di alcune frasi o paragrafi al fine di una maggiore comprensibilità o per tener conto delle sopravvenute modifiche normative (seppur minime). Infine, nel secondo paragrafo è stata reintrodotta una breve illustrazione della *ratio legis* seguita dalla norma, inizialmente eliminata in fase di pubblicazione per ragioni di sintesi.

L’aggiornamento è stato possibile grazie al supporto di Giulia Crescini.

### **Premessa gennaio 2006**

Il presente lavoro nasce dalla esigenza di realizzare una lettura aggiornata e di fornire strumenti operativi per l’applicazione dell’istituto di cui al 6° comma dell’art. 18, Testo Unico Immigrazione (D.lgs 286/98).

Il permesso di soggiorno previsto da questa disposizione rappresenta, infatti, un importante strumento di supporto per i cittadini stranieri che hanno scontato (o stanno ancora eseguendo) una pena detentiva, con grandissime potenzialità applicative in termini di progettualità del neomaggiorenne in Italia. Tuttavia, questo istituto ha trovato scarsa applicazione, a fronte di uno sviluppo sistematico dell’analogo strumento sancito nei commi precedenti della medesima disposizione.

Ciò stupisce tanto più se si pensa che la categoria protetta dalla norma giuridica è composta da cittadini stranieri, presumibilmente di giovanissima età, che avendo commesso un reato in Italia si trovano in una posizione di fragilità giuridica oltre che sociale e affettiva.

Una spiegazione, come sempre, risiede nel principio per il quale tanto più debole è il soggetto sociale, tanto più scarsa sarà la sua capacità di pressione politica e dunque la possibilità di ottenere tutela.

## 1. Il contesto normativo: l'art.18 T.U.Imm.

La norma in esame si inserisce in un contesto normativo più ampio, di cui rappresenta una sorta di appendice e del quale rispetta in pieno la *ratio legis*.

Infatti, l'art.18 del D.Lgs 286/98 nei suoi primi commi, come è noto, prevede la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per casi speciali a favore di coloro che presentano i seguenti requisiti: 1. essere cittadini stranieri (o comunitari ai sensi dell'art. 18 comma 6 bis previsto accesso al programma unico); 2. aver subito violenza o essere stati sfruttati in modo grave, in una qualsiasi forma (lavorativa, sessuale, criminale ecc.); 3. che ricorra un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Non si richiede necessariamente la denuncia degli agenti sfruttatori, appunto perché la *ratio* sottesa non è - in prima battuta - la prevenzione criminale, quanto piuttosto la tutela delle persone straniere che hanno subito una coercizione o un inganno che le ha condotte a comportamenti leciti o illeciti da cui lo sfruttatore/reti criminali hanno tratto vantaggio.

La norma, dunque, mira a tutelare le persone straniere vittime di inganno o coercizione che decidono di fuoriuscire da tale situazione. Lo strumento di tutela previsto è costituito da un programma di protezione ed "inserimento" sociale e da un permesso di soggiorno per casi speciali che consente di regolarizzare la persona in modo stabile, permettendole di lavorare e di ottenere successivamente un ordinario permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro. La scelta degli strumenti è dettata dalla vulnerabilità peculiare delle persone straniere che in questo caso si trovano escluse dal contesto sociale italiano e prive della possibilità di regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale e per questo a rischio di re-trafficking

La categoria dei potenziali destinatari non prevede eccezioni o specifiche di sorta, relative all'età, al sesso o alle vicende giudiziarie di cui si è eventualmente stati destinatari. Peraltro, quest'ultimo aspetto appare aderente alla realtà specifica del contesto sociale preso in esame. Infatti, molto spesso la persona sfruttata risulta avere consumato reati, spesso legati al mancato rispetto delle norme sulla immigrazione, sullo spaccio di sostanze stupefacenti, sulla dichiarazione di false generalità, e così via.

Ciò non impedisce, e non ha impedito, l'applicazione dell'art.18 e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (adesso per *casi speciali*), anche nel caso di condanna definitiva, sia nelle ipotesi di pena già scontata che in via di esecuzione. A ulteriore riconferma, si rileva l'esistenza di realtà associative/Enti Pubblici che agiscono prevalentemente in carcere, inserendo nei propri programmi persone ivi presenti in via cautelare o con sentenza definitiva.

Ciò evidenzia come, in relazione al permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18 T.U.Imm, non trovino applicazione le norme che nella commissione di determinati reati vedono un ostacolo,

tendenzialmente insuperabile, alla regolarizzazione della persona straniera. La *ratio* ancora una volta è chiara: la regolarizzazione si nega alle persone straniere che in via presuntiva risultano potenzialmente pericolose perché hanno già commesso un reato, per il quale ci sia stata condanna o addirittura sia stata scontata la pena. La persona vittima di coercizione o inganno, viceversa, se ha commesso reato lo ha fatto perché costretta o aggirata, conseguentemente non nasce nei suoi confronti quella presunzione di pericolosità che sta a fondamento dell'impedimento alla regolarizzazione.

La commissione di un reato o l'espiazione di una pena anche detentiva e seppur definitiva non interferiscono in alcun modo, dunque, con l'avvio o la prosecuzione di un ordinario programma art.18, che a tale evenienza rimane "indifferente".

Queste minime illustrazioni dell'istituto sancito nei primi commi dell'art.18 giovano a individuare la natura, la *ratio*, i destinatari e requisiti dell'analogo strumento di cui al comma 6° della disposizione medesima.

## **2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 6°**

L'art.18, comma 6 recita testualmente: *«Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale dei minori, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale».*

Come si è detto, l'art.18, comma 6 ha come principali destinatari le persone straniere che hanno commesso un reato da minorenni, dettando a tal proposito una regola aggiuntiva a quella precedente.

Lo strumento qui previsto va a tutelare una situazione ulteriore, accomunata alla precedente dalla identità di *ratio* e di modalità attuative, ma differente nei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. Infatti, la prima parte dell'articolo 18 è finalizzata a tutelare le persone straniere che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità e che mostrano un interesse ad intraprendere un percorso di radicamento nella società italiana. Tale situazione di fragilità socio-giuridica è individuata nel fatto di aver subito un grave sfruttamento o una violenza e si ritiene di poter tentare di rimediare mediante la possibilità di accedere a un percorso di "protezione sociale" e il rilascio di un permesso di soggiorno.

**Al comma 6, il legislatore individua una analoga situazione di vulnerabilità che reputa altrettanto bisognosa di tutela.** Si tratta della posizione di chi ha commesso un reato durante la minore età,

ossia in quella fase della vita caratterizzata da una maturità non compiuta e da un percorso formativo non ancora portato a termine. In rispetto ai dettami internazionali e nazionali sulla difesa dei diritti del fanciullo, il legislatore italiano ha così opportunamente ritenuto utile tutelare la posizioni delle giovani persone straniere che, da una parte, hanno commesso un reato mostrando seri ostacoli in un percorso di crescita completo e, dall'altra, hanno manifestato concretamente la volontà di essere supportate in un percorso alternativo. Inoltre, il legislatore sembra avere apprestato lo strumento di cui all'art.18, comma 6 anche per rendere praticabile il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, che attribuisce alla pena il principale scopo della *rieducazione* del reo, intesa in termini di risocializzazione. Non sarebbe, infatti, pensabile una *rieducazione* del minore cittadino straniero escludendo sin dal principio ogni possibilità di rimanere sul territorio italiano e regolarizzare la propria posizione amministrativa. È infatti oggettivamente impossibile ed ancor più illogico strutturare un percorso di *rieducazione* di un minore straniero che vive il carcere (o altra misura limitativa della propria libertà) con la consapevolezza che una volta terminata la pena, o comunque raggiunta la maggiore età, dovrà essere coattivamente rimpatriato nel Paese di origine. Invero se l'obbligo di espellere la persona straniera resasi colpevole di un reato è in palese contrasto con la funzione *rieducativa della pena* per tutte le persone straniere che si trovino in esecuzione della pena in Italia, il legislatore ha ritenuto di dover rimediare a un tale discrasia nei confronti dei minori, anche in considerazione della particolare tutela apprestata dall'ordinamento internazionale (oltre che da quello interno) al minore e al suo percorso di crescita. In tal senso, l'art.18, comma 6 pone un rimedio a una tale discrasia: concedendo alla giovane persona straniera di aderire (durante l'espiazione della pena) a un programma di *risocializzazione* e alla regolarizzazione della propria posizione giuridica sul territorio italiano, si recupera la funzione *rieducativa* di cui all'art.27 della Costituzione e si mostra una attenzione specifica per i minori in ossequio ai dettami internazionali e come si vedrà, si apprestano strumenti adatti ad affrontare il peculiare fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

Concludendo sul punto, la situazione considerata dal legislatore determinante ai fini di una speciale e aggiuntiva tutela è rappresentata dalla commissione di un fatto illecito da parte di uno cittadino straniero minore. Il fatto stesso che un minore (cittadino straniero nel caso specifico) consumi un reato fa sorgere in capo al legislatore l'idea che vi sia una situazione di vulnerabilità, che in quanto tale merita una attenzione particolare, che va oltre l'ordinario, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Così inquadrata, la norma verrà analizzata secondo i canoni ermeneutici dell'ordinamento giuridico italiano. In primo luogo, verrà quindi letta alla luce del suo significato letterale e della *ratio legis* (che

si evince dalla lettura della disposizione), così come inserita nel suo contesto normativo e quindi dell'intero articolo 18 D.Lgs 286/98.

In secondo luogo, si farà riferimento al principio dell'economicità dell'ordinamento giuridico, secondo il quale a una lettura priva di significato o ripetitiva di quanto altrove già sancito deve preferirsi una che consente di fare emergere significati e regole di comportamento ulteriori. Invero, come si vedrà, la corretta applicazione di tali criteri evita nel caso specifico di giungere a banali semplificazioni del dettato normativo che leggono nel 6° comma una sorta di ripetizione e duplicazione di quanto già enunciato dai primi commi dell'art. 18.

### **Segue 2.1 I soggetti legittimati**

*«Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo [18, ndr] può essere altresì rilasciato (...) allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età (...).».*

La lettura della norma sotto questo profilo non presenta nodi problematici, si evince chiaramente che il destinatario è una persona straniera che ha espiaato una pena per un reato commesso durante la minore età, a prescindere se nel frattempo sia divenuto o meno maggiorenne.

Infatti, è noto che, sebbene il fatto criminoso sia commesso durante la minore età, l'esecuzione della pena può iniziare o semplicemente terminare molto tempo dopo la commissione del fatto, quando la persona straniera è già divenuta maggiorenne.

D'altro canto, non sarebbe risultata costituzionalmente legittima una norma che avesse consentito di usufruire dell'opportunità di cui al 6° comma solo allorquando la tempestività del sistema giudiziario e/o la brevità della pena avessero permesso al reo di terminare la pena prima del compimento del diciottesimo anno. Inoltre, la disposizione legislativa avrebbe avuto in tal caso una gamma molto ristretta di potenziali destinatari: i reati quasi sempre vengono commessi da adolescenti vicini al compimento della maggiore età; il sistema giudiziario, inoltre, ha i suoi tempi inevitabili per giungere a una sentenza definitiva, che si sommano alla espiazione pena.

Infine, non è detto che il cittadino straniero debba essere un cittadino irregolare e cioè senza titolo di soggiorno. L'interesse al permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato alla fine della espiazione pena, infatti, nasce non solo in capo a chi non è titolare di alcun permesso di soggiorno, ma anche nel caso contrario. Si pensi, a tal proposito, a un permesso per motivi di minore età, non convertibile al raggiungimento della maggiore età in presenza di precedenti ostantivi; o a un maggiorenne con permesso di soggiorno per lavoro subordinato che rischi di ricevere il rifiuto del rinnovo.

La norma, dunque, si limita a richiedere che la minore età sussista solo al momento della commissione del fatto penalmente illecito, per il resto consente l'accesso ad ogni persona straniera anche maggiorenne e potrà essere rilasciato tanto a chi non è titolare di alcun permesso, quanto a chi il permesso lo ha già, ma nutre interesse a un diverso titolo legittimante il proprio soggiorno.

## **Segue 2.2. Le condizioni soggettive**

La persona straniera che vuole ottenere il titolo di soggiorno qui in esame deve trovarsi *«all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena»*, aver *«terminato l'espiazione di una pena detentiva»* e aver *«dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale»*.

Il legislatore richiede dunque la ricorrenza di una serie di condizioni affinché il cittadino straniero che abbia commesso un reato durante la minore età possa attivare lo strumento di regolarizzare in argomento. Nel prosieguo andremo ad analizzarle e ad interpretarle anche alla luce del contesto normativo in cui sono inserite.

### *2.2.1\_Dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva: in particolare sulla tipologia di pena*

Il primo aspetto da analizzare è quello relativo alla tipologia di pena scontata dal cittadino straniero. La norma testualmente si riferisce alla *«espiazione di una pena detentiva»*. Ci si chiede di conseguenza cosa debba intendersi per *«pena detentiva»* e per *«espiazione»*. Per chiarire la portata delle due nozioni è necessario richiamare quanto detto sugli scopi perseguiti dal legislatore che ha introdotto la speciale tutela in favore dei cittadini stranieri che hanno commesso un reato durante la minore età

Ripercorrendo l'iter logico del legislatore e i beni giuridici tutelati attraverso l'introduzione della norma in esame, si comprende che il legislatore ha voluto fornire garanzie rafforzate ad una categoria di cittadini stranieri che trovandosi in una condizione di particolare fragilità giuridica e sociale hanno mostrato un interesse ad intraprendere un percorso di *risocializzazione*, laddove la accentuata condizione di vulnerabilità è espressa dalla commissione di un reato durante la minore età. Per questo l'interpretazione della locuzione non potrà che far riferimento all'interesse dello Stato a garantire a questi soggetti la prospettiva di un fruttuoso inserimento sul territorio sociale ed

economico italiano, che diventa sempre più pregnante in relazione alla gravità della fattispecie criminosa, quale indice di vulnerabilità e fragilità sociale.

Anzitutto, per «pena detentiva» deve semplicemente intendersi ciò che sancisce l'art. 18 del codice penale, che distingue la totalità delle pene in detentive e pecuniarie. Cosicché, debbono intendersi detentive (semplicemente) tutte le pene che non sono pecuniarie.

Pertanto, i reati la cui consumazione conduce all'espiazione di una pena detentiva puniscono condotte piuttosto gravi, la cui commissione da parte di un minore può legittimamente far supporre l'esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità. Di contro, le pene pecuniarie perseguono la repressione di condotte molto meno gravi, rispetto alle quali sarebbe di certo eccessivo presumere in capo al minore quella situazione di fragilità che fonda il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali.

Allo stesso tempo l'espressione «pena detentiva» restringe il campo di applicazione alle sole limitazioni della libertà personale che abbiano il contenuto di pena, escludendo dal novero quelle restrizioni che hanno natura e finalità di misura cautelare. In altri termini, la norma in esame non potrà trovare applicazione nei casi in cui la persona straniera abbia subito una limitazione della libertà personale a causa di una misura cautelare: in questi casi il procedimento giudiziario è ancora in corso ed è destinato a sfociare in una pronuncia giurisdizionale di innocenza o di colpevolezza. Solo in quest'ultimo caso, la persona straniera potrà eventualmente rientrare tra i soggetti legittimati.

L'art.18, comma 6 richiede dunque l'espiazione di una pena definitiva non di tipo pecuniario, a prescindere dalle modalità con cui in pratica si è dato seguito all'esecuzione della pena.

Alla luce della *ratio legis* come individuata ed analizzata non sarebbe ragionevole nessuna ulteriore distinzione all'interno delle pene che limitano la libertà individuale del reo. Sarebbe contraddittorio, in tal senso, escludere i casi in cui la persona straniera abbia fruito di una pena alternativa dopo un periodo di carcere o di una pena alternativa o sostitutiva sin dall'inizio della stessa.

Ciò anzitutto in quanto il fondamento della norma è stato ravvisato nella commissione di un reato di una certa rilevanza e non anche in un improbabile risarcimento istituzionale a favore di chi ha vissuto il carcere con i suoi effetti desocializzanti e criminogeni.

In secondo luogo, si creerebbero delle incostituzionali ed irragionevoli differenze di trattamento tra chi ha avuto la possibilità di fruire di misure alternative (che addirittura sarebbe destinatario di un trattamento sfavorevole) da chi tale possibilità non l'ha avuta (che verrebbe agevolato), magari proprio a causa di comportamenti non compatibili. Si creerebbero situazioni paradossali, come l'esclusione di un neo maggiorenne che a causa del suo stato di salute precario è riuscito a ottenere

la detenzione domiciliare in casa di cura, e solo per questo sarebbe impossibilitato a fruire della regolarizzazione di cui al comma 6 art.18.

In generale, le misure alternative, che svolgono una funzione di *risocializzazione* a vantaggio del detenuto, andrebbero viceversa a compromettere proprio il suo futuro inserimento nella società. Così un magistrato, che crede sia giunto nell'interesse della persona il momento di operare un affidamento in prova, dovrebbe rinunciarvi perché ciò pregiudicherebbe la possibilità di seguire un più strutturato percorso di stabile inserimento sociale nel contesto italiano.

Evidentemente, una interpretazione tesa ad applicare la norma solo in presenza di una detenzione in carcere sarebbe contraria alla *ratio* della norma, ai principi costituzionali relativi alla funzione rieducativa della pena, alle finalità perseguita dall'istituto delle sanzioni alternative, al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 cost. e, infine, anche alla lettera stessa dell'art.18 c.p. che letteralmente distingue solo le pene detentive da quelle pecuniarie.

La giurisprudenza dei tribunali per i minorenni di tutta Italia è uniforme nel senso di riconoscere la equiparazione, ai fini della richiesta del titolo di soggiorno di cui all'art. 18 c. 6, dell'esecuzione della pena in struttura detentiva o in misura alternativa (*ex multis* Trib.min.Nap.Uff.Sorv. dott.ssa Riccio 10.6.2019<sup>1</sup>).

Quanto sopra evidenziato in particolare per le pene alternative può integralmente ripetersi per quelle sostitutive, tanto più se si pensa che tra queste si annovera anche la semidetenzione, che pur sempre costringe la persona a trascorrere almeno dieci ore giornaliere dentro l'istituto penitenziario.

Anche per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto in esame nel caso di messa alla prova, la giurisprudenza non rinviene particolari ostacoli all'applicazione della norma in esame. Questo istituto, infatti, implica anzitutto che il minore abbia potuto commettere un fatto illecito anche abbastanza grave; sancisce, in secondo luogo, la possibilità che il giudice impartisca misure idonee a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la vittima del reato; ma soprattutto stabilisce che il minore stesso venga affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, che svolgeranno una serie di attività di osservazione e "trattamento", **solo il cui esito positivo consentirà al giudice di dichiarare il processo estinto.**

In altri termini, il minore è comunque soggetto ad una serie di limitazioni della propria libertà, rischia una riapertura del processo con eventuale condanna e probabilmente ha commesso un reato anche di una certa importanza. Esistono dunque tutti gli elementi per affermare che anche nel caso di messa alla prova il minore ha diritto di accedere ai programmi di protezione e "inserimento"

---

<sup>1</sup> Pronuncia inedita, in appendice al presente lavoro.

sociale di cui all'art. 18, comma 6: ciò fra l'altro senza ricorrere a una interpretazione analogica, rientrando una tale operazione ermeneutica tra quelle aventi natura semplicemente estensiva.

Tra le altre, in questo senso, può leggersi il parere emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli del 3.6.2019 (conforme già il Trib.Min.Roma Uff.Sorv. dott.ssa Spagnoletti 11.3.2004<sup>2</sup>) relativo all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 18 c. 6 ad un caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, in cui il Tribunale interpreta la norma nel senso sopra proposto argomentando che *“ sicchè la posizione dell'imputato deve essere parificato a quella di chi abbia espriato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età [...], atteso che, una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe con la ratio legis che intende offrire una tutela a chi da minore abbia commesso un reato grave ed abbia poi iniziato un percorso di integrazione sociale: considerato che l'interpretazione testuale della norma favorirebbe chi non aveva i requisiti per poter accedere ad una messa alla prova rispetto chi fin dall'inizio del percorso penale sia stato in grado di iniziare un percorso di inserimento sociale, pertanto violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost”* (ex multis GUP Trib dei minorenni di Trieste sentenza 197/2005 RNR 1134/00<sup>3</sup>).

La giurisprudenza invece, non sembra ancora essersi pronunciata relativamente ad alcuni istituti del processo penale minorile, in merito ai quali l'applicazione della norma all'art. 18 c. 6 D.Lgs 286/98 TUI potrebbe far sorgere dei dubbi interpretativi.

In primo luogo, **rispetto al perdono giudiziario**, in quanto seppur si tratta di una sentenza di proscioglimento, che tra l'altro presuppone che il giudice valuti che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, è di contro innegabile che si è innanzi a una pronuncia che ha accertato l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per un rinvio a giudizio o per una condanna relativi a un fatto illecito che può essere di un certo rilievo (applicazione in concreto di una pena fino ai due anni). In altri termini, in caso di perdono giudiziario si è innanzi a un minore che ha posto in essere una condotta illecita grave. Ciò induce ad includere anche l'ipotesi del perdono giudiziario fra quelli che danno la possibilità di ricorrere all'art.18, comma 6, seppur con alcune remore che sono legate alla “forzatura” così operata della lettera della norma, in cui si parla di espiazione di una «pena».

---

<sup>2</sup> Pronunce inedite, in appendice al presente lavoro.

<sup>3</sup> Ben argomentata appare la sentenza 20.9.2015 n.197 del Tribunale per i minorenni di Trieste (in appendice al presente lavoro) che tra l'altro recita: Ciò posto, non si vede quali ragioni potrebbero giustificare la concessione del permesso al condannato a pena detentiva e il diniego all'imputato che abbia svolto la messa alla prova con esito positivo. Per il primo si ha esecuzione della pena in difetto dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, e quindi in una condizione personale e sociale più compromessa. Per il secondo si ha sospensione del processo per valutazione della personalità, in una situazione di partenza che consenta un giudizio prognostico positivo “sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati” (Cass, sez, II, sent. 2879 del 27.1.2004).

Tuttavia, si può fare appello all'interpretazione analogica che legittimamente permette in caso di norme di favore il travalicamento

In secondo luogo, rispetto al «non luogo a procedere per irrilevanza del fatto» sembra debba escludersi l'applicabilità dell'art 18, comma 6 a favore del minore, non tanto perché si tratta di una assoluzione nel merito (per mancanza di tipicità o se si preferisce di offensività), quanto per le stesse ragioni che escludono i casi in cui viene inflitta la semplice pena pecuniaria: si tratta di comportamenti non gravi, non idonei ad integrare le ragioni di tutela che fondano la *ratio* della norma.

Infine, si analizzi l'ipotesi di sospensione condizionale della pena. In questo caso, il giudice accerta la commissione di un reato anche abbastanza grave, infligge una pena detentiva che può arrivare fino alle soglie dei tre anni, ma in seguito a una prognosi favorevole della personalità dell'imputato decide di sospendere la pena stessa, a condizione che il reo non commetta altri reati nel periodo considerato. Cosicché, sembrerebbero ricorrere tutti gli elementi che caratterizzano la norma in esame, esistendone i presupposti che ne fondano le finalità: la persona ha commesso un reato e l'ordinamento giuridico ha inflitto una pena detentiva. Il fatto che nello specifico l'esecuzione sia stata sospesa non intacca la necessità di intervenire a favore della persona straniera, al pari di quanto si è già avuto modo di argomentare a proposito delle pene alternative. Anche in questo caso, ad esempio, sarebbe contrario alla logica complessiva, oltre che al principio di uguaglianza, concedere l'opportunità di una regolarizzazione amministrativa a chi ha mostrato di non avere una personalità adatta alla sospensione della pena, negando l'uguale possibilità a chi viceversa sin dall'inizio aveva manifestato una capacità di migliore inserimento nel tessuto sociale.

Per concludere il significato della locuzione «pena detentiva» deve intendersi come sanzione non pecuniaria che sottende la commissione di un fatto illecito rilevante, mentre la nozione di «espiazione», è da interpretarsi come adempimento del percorso “riabilitativo” individuato dal giudice.

### *2.2.2 All'atto delle dimissioni dall'istituto di pena e dopo aver terminato l'espiazione della pena*

Infine, rimane da definire la esatta portata dell'affermazione per la quale il permesso di soggiorno per casi speciali qui in esame viene rilasciato «*all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena*» a chi «*ha terminato*» l'espiazione di una pena detentiva.

Anzitutto, è chiaro che il legislatore ha preferito stabilire che l'eventuale permesso di soggiorno venga rilasciato solo allorché la persona straniera sia fuoriuscita dal carcere e non prima. Ciò

ovviamente non toglie, né che la persona possa stare espiando una pena al di fuori del carcere, né che si possa all'interno dell'istituto di pena ottenere il rilascio o il rinnovo di altro permesso di soggiorno (per motivi di minore età, di affidamento, di lavoro, di famiglia ecc.), così come normalmente avviene in rispetto alla normativa vigente<sup>4</sup>. Come visto, l'interesse al permesso di soggiorno rilasciato alla fine della espiazione pena detentiva può infatti esistere anche in capo a chi è già titolare di un permesso di soggiorno che può incontrare ostacoli nel rinnovo o nella conversione

Fino a questo punto, si è chiarito come non sia possibile interpretare tale disposizione nel senso che il permesso può essere rilasciato solo a chi abbia finito di scontare la pena detentiva fino alla fine all'interno del carcere, escludendo chi al momento in cui termina la pena sia già uscito dalla struttura detentiva, magari con misura alternativa (o sin dal principio non sia transitato in un istituto di pena). Si è visto come una tale interpretazione è così tanto contraria alla *ratio legis* dell'art.18, ai principi generali dell'ordinamento giuridico (e penitenziario in particolare) e ai valori costituzionali (soprattutto di uguaglianza) **da risultare del tutto improponibile.**

Si tratta allora di meglio intendere il senso non tanto o non solo del concetto di «*all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena*», quanto della nozione di «*ha terminato*». Al primo concetto, infatti, può essere data una interpretazione coerente affermando che in ogni caso il permesso non può essere rilasciato quando la persona ancora si trova in carcere. Dunque, il permesso può essere accordato solo successivamente alla fuoriuscita dal carcere, non prima.

Il legislatore ha deciso che non è opportuno *regolarizzare* con un permesso per casi speciali chi ancora vive dentro una struttura penitenziaria. La scelta è opinabile, ma non sembra entrare in contrasto con i principi sopra evidenziati. Di contro, è lapalissiano che la norma non può essere letta nel senso di consentire il rilascio «solo al momento dell'atto delle dimissioni», ma nel significato di permettere il rilascio «non prima dell'atto delle dimissioni».

La disposizione dunque non pretende come requisito imprescindibile che ci sia coincidenza fra la fine pena e la dimissione dall'istituto penitenziario, ma stabilisce che nel caso in cui la persona debba scontare anche solo una parte della pena in carcere, il permesso non potrà esserle rilasciato se non dopo che sia fuoriuscita dal carcere medesimo. **Dunque la disposizione va letta nel senso di consentire il rilascio « non prima dell'atto delle dimissioni dall'istituto di pena».**

Il vero problema interpretativo si concentra viceversa sul secondo punto, ossia sulla affermazione che sancisce il rilascio del permesso quando la persona «*ha terminato*» di espiare la pena. Potrebbe, infatti, legittimamente affermarsi che la locuzione significa che il permesso sarà rilasciato al

---

<sup>4</sup> Il principio invero è oggetto di interpretazioni contrastanti da parte della P.A.

momento in cui è ultimato il percorso e non anche prima: probabilmente anche per evitare di regolarizzare una persona straniera prima che abbia del tutto scontato le conseguenze dell'illecito penale consumato. In definitiva, il permesso, secondo questa prima interpretazione, sarebbe rilasciabile non solo a condizione che la persona sia fuoriuscita dal carcere, ma solo a patto di avere finito di espiare l'intera pena. Cosicché, l'attivazione del programma di *inserimento sociale* partirebbe prima, ma la regolarizzazione sarebbe praticabile solo dopo la fine della misura alternativa, della messa in prova, della sospensione della pena e così via.

Si tratta sicuramente di una interpretazione possibile, molto restrittiva, ma in definitiva praticabile.

Tuttavia, è prospettabile un'altra lettura, maggiormente rispondente non solo alla *ratio* complessiva della norma in esame, ma anche delle finalità perseguite dal sistema delle misure alternative e sostitutive. Si potrebbe, senza forzare la lettera, ritenere che ancora una volta la locuzione in esame («ha finito di espiare») si riferisca al solo aspetto della detenzione in carcere, così da fare da *pendant* con la precedente affermazione relativa all'atto di «dimissione dall'istituto di pena». Nel caso di detenzione, cioè, è necessario che la persona straniera abbia finito del tutto di espiare la parte (solo eventuale) che è previsto trascorra in carcere. **Finita questa parte della pena, sarà allora possibile il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, anche in presenza di una residuale parte da espiare secondo modalità differenti dalla reclusione in istituto penitenziario.**

Si tratta, in definitiva, di due interpretazioni possibili, anche se seguire la prima potrebbe significare assistere a dei casi di persone che da tempo si trovano in affidamento in prova o messa alla prova o in altre situazione di forte "*integrazione sociale*", avendo anche da tempo seguito un programma in tal senso, ma che rimangono impossibilitate ad accedere a una forma di regolarizzazione pur prevista per legge.

*2.2.3. L'ulteriore presupposto della concreta partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale.*

Infine, l'art. 18 comma 6 richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, che il cittadino straniero abbia *dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale*.

La norma fa riferimento a un programma di assistenza e *integrazione sociale* senza, tuttavia, specificarne i contenuti, a differenza di quanto previsto per l'istituto regolato dai primi commi dell'art. 18 T.U.Imm, che fanno rinvio all'art. 25 e ss. del DPR 394/99 (regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione) per disciplinarne i contenuti e le modalità di controllo da parte del Ministero. **Nella prassi applicativa**, tuttavia, sembra pacifico che il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno ai sensi del comma 6 possa, nel caso, fruire dei programmi da ultimo citati.

In altri termini, si riscontrano numerosi casi in cui l'ulteriore presupposto dell'art. 18 comma 6 (*l'aver dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale*) si sia ritenuto integrato sia nei casi di programmi costruiti *ad hoc* dai servizi sociali o dagli enti non governativi, sia nelle ipotesi di inserimento del cittadino straniero nei programmi predefiniti e pre-approvati utilizzati dagli enti accreditati per l'espletamento dei percorsi di cui all'art. 18 nei suoi primi commi<sup>5</sup>.

### 3. I soggetti titolari del potere di impulso e la competenza della Questura nel rilascio

L'art. 18 comma 6 stabilisce che il permesso venga rilasciato *«anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale dei minori»*.

Il legislatore, a proposito dei soggetti coinvolti e dei ruoli loro attribuiti, ha voluto senza dubbio ricalcare il modello di cui ai primi commi dell'art.18. Si tratta del cosiddetto "doppio binario", secondo cui l'iniziativa della speciale regolarizzazione è affidata o agli attori sociali legittimati (servizi sociali, enti locali e associazionismo iscritto nelle speciali liste di cui all'art.27 Dpr. 394/99) o all'autorità amministrativa e giudiziaria.

Quest'ultima, tuttavia, nel caso specifico non è costituita soltanto dal procuratore, ma anche dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni, ciò in quanto, il soggetto legittimato è un minore di età o un neomaggiorenne (che ha commesso il reato da minorenni), scatterebbero i noti meccanismi di tutela suppletiva che attribuiscono alla figura del giudice di sorveglianza del tribunale dei minorenni un ruolo del tutto peculiare. L'interpretazione sistematica della normativa sopra proposta comporta che il giudice competente oltre al Magistrato di sorveglianza possa essere **anche il giudice del dibattimento**, laddove sia applicata anche nei casi di estinzione del reato che non comportano l'esecuzione di una pena, quale la buona riuscita della messa alla prova<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Non è possibile in questa sede approfondire la tematica dell'opportunità per tutti i c.d. enti antitratta che vengono finanziati dallo Stato per l'espletamento dei programmi di cui all'art. 18 ai primi commi di considerare praticabili le prese in carico dei cittadini stranieri ai sensi dell'art. 18 comma 6. Tuttavia, è utile ricordare che la scarsa applicazione dell'istituto di cui all'art. 18 comma 6 è probabilmente dovuta anche alla errata (a giudizio di chi scrive) convinzione dei c.d. enti antitratta di non essere competenti per l'espletamento di tali progetti. Se questi enti ritenessero correttamente di poter rendicontare le prese in carico art. 18 comma 6, molto probabilmente questo istituto inizierebbe a trovare una applicazione più sistematica sull'intero territorio nazionale.

<sup>6</sup> V. la già citata sentenza n.197 del Tribunale per i minorenni di Trieste (in appendice).

Se da un lato la norma attribuisce alla magistratura competente di avanzare la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno, dall'altro è senz'altro pacifico che il legislatore abbia voluto - con l'espressione «**anche su proposta**» - ripetere lo schema esposto nei commi precedenti dell'art. 18 D.Lgs 286/98, attribuendo in particolare all'associazionismo e ai servizi sociali competenti un ruolo determinante, di impulso e di iniziativa nella richiesta di rilascio del titolo di soggiorno

Nel caso di specie, i soggetti legittimati sono le associazioni iscritte nelle speciali liste di cui all'art.27 Dpr. 394/99,e gli Enti Locali mentre i servizi sociali pubblici coinvolti in area penale sono costituiti in primo luogo dal CSSA e dall'USSM, essendo questi i soggetti che istituzionalmente sono preposti all'assistenza (rispettivamente) dei maggiorenni e dei minorenni (giovani adulti) che dal carcere transitano al "mondo esterno" in continuazione di espiazione pena. A questi soggetti si aggiungono i servizi sociali comunali, a cui di norma è riconosciuta piena legittimazione.

Ovviamente, il rilascio del permesso di soggiorno rimane compito esclusivo della Questura del luogo in cui la persona straniera ha stabilito il proprio domicilio, ma pur sempre in base all'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Seguendo l'impostazione già collaudata del doppio binario nelle ipotesi dei commi precedenti dell'art. 18, la norma prevede che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno al cittadino straniero in possesso dei requisiti sopra visti sia avanzata dalla magistratura (giudice della sorveglianza, del dibattimento o pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni) oppure dall'associazione, dall'Ente locale o dai servizi sociali. Nel primo caso è direttamente il pubblico ministero o il giudice che – valutata l'*integrazione* dei requisiti richiesti dalla norma e quindi anche la concreta partecipazione al programma di *integrazione* – avanza la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente.

In questo caso non residua in capo alla Questura alcun margine di discrezionalità sulla valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, provenendo la più completa verifica della ricorrenza dei elementi costitutivi dalla magistratura.

Al contrario, laddove la richiesta provenga da un soggetto terzo – pubblico o privato – la Questura competente potrà verificare la ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma. È proprio rispetto a quest'ultima situazione che sono sanciti maggiori poteri di accertamento della questura. Infatti, se di norma, quest'ultima si limita a verificare che vi sia stata una presa in carico da parte dei servizi sociali o delle associazioni competenti, in questo caso dovrà vagliare due ulteriori requisiti. Il primo, consiste nell'accertare che il programma di assistenza e *integrazione* sociale sia stato già predisposto e abbia avuto inizio; il secondo, è costituito dal valutare che la persona abbia «dato prova concreta di partecipazione», ossia che non solo vi sia stata adesione al sopramenzionato programma, ma anche che questo sia stato intrapreso in concreto, ossia con iniziali risultati positivi. In pratica il

legislatore esige maggiori sicurezze sulla effettiva possibilità di un “*inserimento sociale*”; a tal proposito, attribuisce (tra l’altro) all’autorità amministrativa un ulteriore potere di controllo.

Di contro, si noti che molto probabilmente deve precludersi una capacità della questura di indagare nel merito circa la partecipazione positiva al programma da parte della persona straniera, dovendosi invece limitare ad accertare la veridicità dei fatti affermati dai servizi sociali (pubblici e privati) e non anche la loro valutazione. La questura, dunque, accerta che effettivamente la persona straniera abbia posto in essere le azioni predisposte nel programma, senza tuttavia potere sindacare sulla congruità dello stesso, che infatti viene apprestato da soggetti (associazioni iscritte e servizi sociali) che hanno già ricevuto una “approvazione” statale del loro operato (che potrà ovviamente essere messo in discussione, ma solo dalla autorità governativa competente a tal scopo).

Avverso il provvedimento di rifiuto della Questura competente che non ritiene sussistenti i requisiti di cui all’art. 18 c. 6 D.Lgs 286/98 si potrà sempre presentare ricorso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato ( art. 19 ter Dlgs 150/2011) e potrà essere richiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato laddove lo stato di irregolarità possa esporre il cittadino straniero a grave pericolo (l’interruzione del percorso lavorativo e di *integrazione*, rischio di rimpatrio ecc.).

### **3.1 La non ostatività dei reati commessi prima della emanazione del parere**

Nel presente paragrafo ci si interrogherà su cosa accade al permesso di soggiorno per casi speciali che viene rilasciato nell’ambito dell’art. 18 c. 6 D.Lgs quando, alla scadenza, ne viene richiesta la conversione in altro permesso di soggiorno.

In base agli artt. 5 c. 5 e 4 c. 3 del D.Lgs 286/98 il permesso di soggiorno non è rilasciato o rinnovato se il cittadino straniero che lo richiede è considerato un pericolo per l’ordine pubblico, oppure se risulta condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati lì indicati<sup>7</sup>. Tale previsione

---

<sup>7</sup> Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474

sembrerebbe rendere la condanna per la quale il richiedente ha scontato la pena e partecipato al programma di risocializzazione ostativa alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato in base all'art. 18 c. 6 in altro titolo di soggiorno ordinario per lavoro o studio.

Al contrario, deve ritenersi che la condanna per uno dei reati indicati negli artt. 4 e 5 del D.Lgs 286/98 non possa essere considerata ostativa, laddove è la condanna stessa ad essere un requisito indispensabile per il riconoscimento e rilascio del titolo di soggiorno, insieme al percorso di risocializzazione che ne annienta la portata negativa.

Il permesso di soggiorno di cui all'art. 18 c. 6 è, come visto, lo strumento attraverso il quale l'ordinamento va a tutelare il cittadino straniero che si trova a causa della minore età in una condizione di vulnerabilità peculiare e lo fa superando l'ostacolo che la commissione di determinati reati impone alla regolarizzazione del cittadino straniero. E' con il rilascio del titolo di soggiorno che la portata negativa e l'indice di pericolosità espressi dalla condanna sono assorbiti e non potranno più essere rivalutati successivamente, a costo di mettere in discussione l'impianto stesso delle scelte legislative.

Invero è proprio l'iter visto sul rilascio del permesso di soggiorno che porta a chiarificare ancora meglio l'interpretazione data. Si pensi che un passaggio fondamentale è quello della valutazione sulla concreta partecipazione al programma di integrazione che viene effettuato dai soggetti che possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno e sulla base del quale viene positivamente valutato il grado di risocializzazione e la mancanza di pericolosità del cittadino straniero.

Alla luce di quanto detto, va di conseguenza che i reati per i quali non scatta il meccanismo della ostatività sono quelli commessi fino alla valutazione dell'adesione al percorso di risocializzazione, sia che questi siano stati commessi durante la minore età o la maggiore età. Infatti ciò che rileva è il parere fornito dai soggetti che richiedono il rilascio del titolo di soggiorno del percorso rieducativo svolto e quindi della emancipazione dalla condotta criminale.

8

---

del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

<sup>8 8</sup> Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del

Tale interpretazione è confermata anche dalla prassi che si è sviluppata in relazione ai permessi di soggiorno rilasciati nell'ambito dell'art. 18 c. 1 e 2 DLgs 286/98 (cittadini/e stranieri/e in condizioni di sfruttamento o vittime di violenza esposte a grave pericolo per la loro incolumità) quando questi sono rilasciati ad esempio alle vittime della tratta, le quali abbiano commesso attività illecite mentre si trovavano in condizione di sfruttamento.

Per concludere, lo scopo di tutela del cittadino straniero delineato dall'art. 18 c. 6 si completa con la previsione di rendere non ostativa la condanna in sede di conversione, tanto che la stessa è requisito del rilascio del titolo di soggiorno e sintomo della peculiare vulnerabilità protetta dal legislatore.

#### **4. Conclusioni**

Volendo brevemente compendiare quanto fin qui esposto, può dirsi che l'art 18, comma 6 prevede il rilascio (su iniziativa del procuratore, del magistrato di sorveglianza del tribunale dei minori, del giudice del dibattimento, dei servizi sociali competenti o di una associazione/Ente accreditata) di un permesso di soggiorno per casi speciali (valido 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e convertibile in motivi di lavoro o studio) a favore delle persone straniere (maggioresenni o minorenni) che durante la minore età hanno commesso un reato punito con pena detentiva e per il quale sono state condannate (eventualmente anche con sospensione) a una detenzione, a una pena alternativa o sostitutiva ovvero a una messa in prova (forse anche con perdono giudiziario), finita di scontare (solo per la parte relativa alla eventuale detenzione in carcere), e che hanno intrapreso positivamente un "programma di assistenza e integrazione sociale" sostenuto dai servizi sociali competenti o da una associazione accreditata.

## 5. Appendice: alcuni precedenti giurisdizionali



### TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
VIALE COLLI AMINTI

ALL'UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI

*All'attenzione della Dirigente, dott.ssa Angela Cirillo*

E p.c. Al Direttore dell'LP.M. di Noida  
Al Presidente della Cooperativa "DEDALUS"  
Alla Direzione del C.G.M. in sede  
Alla Direzione dell'U.S.S.M.M.  
Alla Comunità Marhaba  
All'Ufficio Immigrazione 3ª sezione Questura di Napoli

**OGG.: giovane detenuto**

**n. in 1**

Relativamente alla detenuto in oggetto, in espiazione pena - con scadenza 23.04.2019 - prima presso l'LP.M. di Noida ed attualmente presso la Comunità Marhaba delitti commessi da minorenni, esaminata la posizione e la storia detentiva,

considerato la condotta positiva tenuta costantemente dal giovane - fatta eccezione per un unico momento di esasperante depressione che lo ha condotto ad una breve evasione risalente di un anno; considerata la sua adesione a tutte le attività trattamentali;

verificato che ella ha dato prova di voler partecipare al programma di assistenza e di integrazione sociale;

tenuto conto della sua storia familiare, con particolare riguardo alla condotta repressiva del padre e della allarmante situazione socio-politica del paese di provenienza;

esaminata la disponibilità della Cooperativa Sociale "Dedalus", la quale ha formulato il programma di assistenza ed integrazione sociale ed ha già incontrato la giovane in LP.M.;

considerato che dal diniego di concessione del permesso di soggiorno del Questore di Perugia è trascorso un anno, durante il quale gli elementi di personalità devono ritenersi mutati e che il fondamento giuridico della presente proposta è di diversa natura e, nel caso di specie, vi sono concreti motivi per ritenere il pieno sviluppo il recupero del giovane, in virtù non solo delle ampie ed articolate relazioni comportamentali dell'equipe dell'LP.M., ma anche del competente supporto della Cooperativa Sociale Dedalus;

ritenuto che si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 18, comma 6 del D.L.vo n. 286/98 e successive modifiche, anche come coordinato con il D.L. del 4.10.2013, n. 113  
avanza a codesto Ufficio

#### PROPOSTA

di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, c. 6 del T.U. sull'Immigrazione

Napoli, 10 giugno 2019

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Giuseppe M. M. M.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Ornella Cirillo

Al P.M. - Sede cui è comunicato alle ore 12,30 del 10 GIU 2019

**Tribunale per i minorenni di Trieste**  
**Giudice per l'udienza preliminare**  
**sentenza 20.9.2005 n.**

Svolgimento del processo

Il procedimento n. \_\_\_\_\_ ha avuto inizio il 21.12.2000 con l'arresto in flagranza di tre minorenni, cittadini stranieri, tra i quali l'odierno imputato. In udienza di convalida veniva loro applicata la misura cautelare del collocamento in comunità (ordinanza G.i.p.f. 193). Al termine delle indagini preliminari veniva chiesto il rinvio a giudizio.

All'udienza preliminare del 2.3.2004, l'imputato XXXX dichiarava di identificarsi in realtà come XXXX, ed esibiva il proprio passaporto. Nei confronti dei coimputati veniva disposto il rinvio a giudizio, mentre nei confronti di XXXX, alias XXXX veniva dato incarico dall'U.S.S.M. di predisporre un progetto di messa alla prova (proc. 33bis/04 G.U.P.). All'udienza del 30.3.2004, con parere favorevole del pubblico ministero e della difesa, si disponeva la sospensione del procedimento per la durata di un anno.

Il procedimento n. \_\_\_\_\_ stato iscritto a carico di XXXX il 13.11.2002. Al termine delle indagini preliminari è stato chiesto il rinvio a giudizio e l'udienza preliminare è stata fissata al 5.4.2005. In quella sede, con il parere favorevole delle parti, si è disposta la sospensione del procedimento per la durata di due mesi, in continuità con gli obiettivi del progetto di messa alla prova già predisposto dall'U.S.S.M.

All'udienza del 21.6.2005, fissata per la verifica dell'esito della prova, si è disposta la riunione dei due procedimenti. Sentite le parti, si è disposto ulteriore rinvio su richiesta del pubblico ministero di termine per acquisire documentazione o comunque valutare la istanza della difesa di applicazione dell'art. 18, 6 comma del T.U. sull'immigrazione (concessione del permesso di soggiorno).

All'odierna udienza, sentite le parti, si è dato lettura del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

Venendo alle conseguenze penali, si deve esaminare l'andamento dei due periodi di messa alla prova, sulla base delle relazioni dell'U.S.S.M. Le richieste concordi delle parti meritano di essere accolte, in quanto appare evidente che l'esito è positivo. Con riferimento ai procedimenti ora riuniti, XXXX è stato messo alla prova per due periodi consecutivi, di un anno (marzo 2004-marzo 2005) e poi di due mesi (aprile-giugno 2005). La posizione di partenza, esaminata all'udienza del 30.3.2004 era quella descritta nella relazione dell'U.S.S.M. di data 1.3.2004 (f. \_\_\_\_\_) : \_\_\_\_\_ giovane aveva già superato positivamente un lungo periodo di messa alla prova, della durata di due anni, inerente ad altre imputazioni. La relazione dava conto della complessa e dolorosa storia personale e familiare, segnata da lutti,

separazioni e migrazioni dal Paese di origine XXXX. Descriveva l'importante percorso svolto durante la prima messa alla prova, rispetto alla situazione iniziale di compromissione con l'area dell'illegalità. Si rimanda alla relazione, che ampiamente ed in modo analitico tratteggia le fasi dell'evoluzione promossa dai Servizi e realizzata dall'interessato attraverso varie tappe: riconoscere la possibilità di un'alternativa di vita; superare la diffidenza; inserirsi in un contesto di "normalità"; scoprire i possibili significati dei legami; ricostruire un proprio sistema di norme e valori all'interno di relazioni significative; affermare la propria scelta di legalità in una situazione di vita indipendente.

Nel presente procedimento : P. il Servizio evidenziava come quest'ultimo passaggio fosse ancora da affrontare e realizzare completamente, perciò proponeva un nuovo periodo di messa alla prova. In sostanza il giovane aveva compiuto fino a quel momento progressi significativi, ma sempre rimanendo all'interno di un contesto protetto (comunità di accoglienza). L'ulteriore obiettivo da verificare concerneva la "sua capacità di affrontare autonomamente situazioni di vita che possono essere anche molto diverse e, per certi aspetti molto incerte, senza venir meno ai principi cui ha aderito". (f. 298)

Il Collegio, con ordinanza d.d. : 318) fece propria la necessità di una valutazione della personalità riferita a questi profili ed approvò il progetto descritto nella relazione del 29.3.2004 (f. 310). Rinviano ai particolari in atti, si può dire in sintesi che il programma comprendeva un'area progettuale relativa alla condizione di vita (permanenza in comunità, ma con preparazione delle condizioni personali ed economiche per la futura uscita della stessa, mediante acquisizione di competenze per gli aspetti burocratici relativi alla ricerca di un alloggio); un'area del lavoro e della salute (il ragazzo aveva riportato un grave infortunio sul lavoro, con effetti sulla sua idoneità all'impiego; da qui la necessità di seguire la propria salute e, in relazione alle proprie capacità, mantenere quel lavoro o cercarne uno conforme alla sua abilità, ove limitate da postumi dell'infortunio); un'area della rielaborazione e riparazione (percorso di riparazione volto alla collettività, mediante lavori socialmente utili).

Le relazioni di aggiornamento pervenute (1.9.2004, 22.9.2004, 14.3.2005, 9.5.2005) riportano i risultati conseguiti nei vari profili appena riassunti, in coerenza con gli obiettivi prefissati. In concreto, nel periodo di riferimento il giovane ha mantenuto l'attività lavorativa conseguendo anche il riconoscimento di una qualifica superiore e il contratto di lavoro a tempo indeterminato; ha seguito la scuola e conseguito la patente di guida; ha risparmiato il denaro allo scopo di acquistare un'auto; ha mantenuto la collaborazione a titolo di volontario secondo le indicazioni del Servizio sociale. All'udienza del 5.4.2005 il Collegio ha ritenuto di disporre un ulteriore periodo di sospensione di due mesi, in ordine all'ultima imputazione a carico di XXXX (Incauto acquisto). Si è valutata da un lato la permanente necessità di una verifica della tenuta del giovane rispetto agli impegni assunti ed ai valori acquisiti; dall'altro si è considerato il profilo di equità, inerente al fatto che il

reato sub iudice risaliva al tempo dei reati per i quali era disposta la prima messa alla prova. Il ritardo nella celebrazione del processo dovuto a cause indipendenti dall'imputato, non poteva ritorcersi a suo danno; né è previsto, per la messa alla prova, un meccanismo di assorbimento analogo a quello che la Corte costituzionale ha ritenuto individuare per la concessione di un secondo perdono giudiziale (sent. 5.7.1973, n. 108; sent. 7.7.1976, n. 154 come corretta dall'ordinanza 29.12.1976, n. 274).

La relazione conclusiva esaminata all'udienza del 21.6.2005 riassume così l'esito positivo dei periodi di messa alla prova: "ha operato un processo di responsabilizzazione e maturazione che si è evidenziato nel rapporto con gli altri sia nell'ambiente lavorativo, sia comunitario, sia nell'attività socialmente utile, sia con questo servizio; il giovane è stato capace di spendersi in un progetto di legalità e forte adesione al vivere civile".

Il collegio fa propria questa valutazione, apprezzando la tenuta rispetto agli obiettivi prefissati e la concreta dimostrazione del definitivo distacco dall'area della illegalità e dell'inserimento nella società mediante un percorso di integrazione non privo di difficoltà, che il giovane ha saputo affrontare con le proprie risorse, valorizzate dall'intervento degli operatori.

Nelle udienze del 21.6.2005 e odierna si è esaminata la questione relativa alla possibilità per XXXX di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, 6 comma d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (T.U. immigrazione). La norma prevede un permesso di soggiorno per "motivi di protezione sociale", che può essere rilasciato a determinate categorie di soggetti, descritte nei commi da 1 a 5. Il sesto comma dispone che "il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'esecuzione della pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

La difesa ha chiesto l'applicazione della norma anche al caso in esame, ravvisando in caso di rigetto profili di illegittimità costituzionale. Il pubblico ministero in prime conclusioni si è riservato di approfondire la questione, e all'odierna udienza ha dato parere favorevole. Questa conclusione esonera il Collegio, per difetto di rilevanza in questo giudizio, dalla necessità di sollevare l'eventuale duplice questione di illegittimità costituzionale della norma. In primo luogo con riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento che colpirebbe il soggetto ammesso alla probation rispetto al condannato a pena detentiva. La premessa è la parità di condizioni circa l'aver dato "prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale". Ciò posto, non si vede quali ragioni potrebbero giustificare la concessione del permesso al condannato a pena detentiva e il diniego all'imputato che abbia svolto la messa alla prova con esito positivo. Per il primo si ha esecuzione della pena in difetto dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, e quindi in una condizione personale e sociale più compromessa. Per il secondo si ha sospensione del processo per valutazione

della personalità, in una situazione di partenza che consenta un giudizio prognostico positivo "sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati" (Cass, sez. II, sent. 2879 del 27.1.2004). si consideri poi quella giurisprudenza che indica al giudicante, per la concessione della messa alla prova, "criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art. 47 ord. Penit.), istituto, questo, che postula l'avvio di una rimediazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati" (Cass.sez.I, sent. 10962 del 25.9.1999). Con ciò le due posizioni, del condannato e dell'imputato, vengono in qualche modo assimilate.

Identica appare inoltre la condizione finale dei soggetti che abbiano commesso il reato da minorenni. Sia il detenuto dimesso dall'istituto di pena, sia l'imputato che abbia terminato la probation sono soggetti stranieri che hanno investito personalmente, e con profitto, in un progetto ispirato a criteri di legalità; essi tuttavia, proprio per la condizione di migranti, restano esposti alle insidie di una eventuale condizione di ritorno alla clandestinità, da cui discende l'esigenza di una specifica "protezione sociale" (cfr. rubrica dell'art. 18).

Altro profilo che perde di rilevanza concerne i soggetti legittimati a formulare la "proposta" che avvia l'iter amministrativo per la concessione del permesso di soggiorno. Se sono fondati i precedenti rilievi, la norma può apparire incostituzionale nella parte in cui non prevede tra questi il giudice (dell'udienza preliminare o del dibattimento) che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova.

Nella fase dell'esecuzione della pena si indicano come soggetti legittimati tanto l'ufficio del pubblico ministero che il magistrato di sorveglianza, ossia entrambi gli uffici giudiziari competenti per quella fase. E' evidente che il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza possono valutare la vicenda del soggetto straniero, già detenuto, secondo prospettive diverse. La ratio della norma pare da individuare nell'opportunità che lo straniero possa giovare di entrambe le fonti di tale giudizio discrezionale. Identica garanzia dovrebbe spettare all'imputato prosciolto per esito positivo della prova, in difetto di ragioni per una tale disparità di trattamento.

Come già anticipato, le questioni perdono di rilevanza alla luce della posizione del pubblico ministero, favorevole a proporre *motu proprio* la concessione del permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 29 d.p.r. 448/88, 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di XXXX in ordine ai reati ascritti per estinzione dovuta ad esito positivo della prova.



PER COPIA CONFORME

3/6/19

Il Procuratore Generale  
[Signature]

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI**

All'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli

Con riferimento alla richiesta di parere per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 18 co 6 TU immigrazione, in favore di \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ depositata dal difensore di fiducia dello stesso il 29.5.2019;

sentito il PMM ;

rilevato che in data odierna il processo pendente a carico dello stesso, per il delitto pep dall'art 628 co 1 e 3 cp commesso in Napoli il 7.12.2017 - quando \_\_\_\_\_ era ancora minorenni - si è concluso con estinzione del reato per esito positivo della prova, sicchè la posizione dell'imputato deve essere purificata a quella di chi abbia espriato una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza ed integrazione sociale, disciplinata dal cit. art 18 co 6 TU immigrazione, atteso che, una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe con la ratio legis che intende offrire una tutela a chi da minore abbia commesso un reato grave ed abbia poi iniziato un percorso di integrazione sociale;

considerato che l'interpretazione testuale della norma favorirebbe chi non aveva requisiti per poter accedere ad una messa alla prova rispetto chi fin dall'inizio di percorso penale sia stato in grado di iniziare un percorso di inserimento sociale pertanto violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art 3 Cost.;

ritenuto che il permesso di soggiorno risulta necessario per consentire a \_\_\_\_\_ di continuare l'attività lavorativa già in corso regolarizzando la propria posizione;

PQM

esprime parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 18 co 6 TU immigrazione, in favore di \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_

Napoli 3.6.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
3/6/19  
[Signature]

[Signature]



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 57/18 R.G. SUP.

Il Giudice dell'udienza Preliminare, riunitosi in Camera di Consiglio all'udienza del 3-6-2018 per decidere sul procedimento penale a carico di:  
[REDACTED]

ha emesso il seguente dispositivo di

SENTENZA

all'esito dell'udienza preliminare.

Vicigi artt. 442 c.p.p., 28 e 29 D.P.A. 448/88,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di:

[REDACTED]

in ordine al reato contestato

per essere il reato estinto per esito positivo della prova.

*Procede sulle istanze di lena in contenute al ricorso di parere favorevole per l'ottenimento del permesso di soggiorno ~~super~~ con separate ordinanze delle quali viene dato*

*Atto in culpa  
(Napoli 3-6-2018)*

Il Presidente  
dr. Paolo Brunese

PER COPIA CONFORME



3/6/18

*[Signature]*

*[Signature]*



2

17.11.2020 - dal 18.11.2020 al 17.05.2021 - dal 18.05.2021 al 17.11.2021.

Ad oggi l'andamento della misura alternativa alla detenzione prosegue positivamente.

Il giovane [redacted] sta dando prova di saperci attenersi ai vincoli della misura in corso, rispettando tutti gli impegni del progetto in suo favore predisposto dai Servizi e approvato dall'Autorità Giudiziaria Minorile, nell'udienza di Sorveglianza del 15 giugno 2020.

Il progetto di recupero e reinserimento sociale (vedi, come oggi, risulta costituito dai seguenti impegni):

- Impegno di [redacted] pernottare presso l'alloggio messo a disposizione dalla [redacted] sito in Via [redacted] facciano nel progetto maggiormente ampio denominato [redacted]
  - Impegno lavorativo di [redacted] presso la [redacted] che si occupa di manutenzione del verde e di giardinaggio (orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, è compreso dalle ore 7.30 alle ore 12.00)
  - Impegno di [redacted] ad apprendere la lingua italiana con il supporto dei Volontari Caritas, nei pomeriggi di lunedì, giovedì e durante la mattina del sabato; e frequenza del CITA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
  - Impegno di [redacted] a svolgere attività di riparazione sociale (aiuto manutenzione) in favore della Parrocchia di [redacted] e della Polisportiva, nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì. Con l'avvio del campionato di calcio, [redacted] impegnato, il sabato pomeriggio, a svolgere attività di aiuto-allenatore in favore della squadra del "Tulicini" e a giocare la partita di calcio, la domenica mattina.
- Si precisa che il Sig. [redacted] con il quale il giovane [redacted] intrattiene nel tempo una relazione significativa, oltre ad essere il referente per l'attività sportiva ovvero il Presidente della Società Sportiva; [redacted] sulla scorta anche l'analisi del rapporto di lavoro che in questi mesi è stato mantenuto regolarmente (si all'originale del contratto inizialmente della durata di sei mesi prorogabili a 12 o 24).
- In considerazione dell'evoluzione positiva della personalità del giovane [redacted] del mantenimento degli impegni da lui assunti che ne hanno favorito la positiva integrazione nell'attuale contesto di vita, il Servizio acciomba unitamente ai referenti

3

del Progetto N.A.V.I.G.A.Ro. e della Caritas' in vista della conclusione del suo percorso penale, propone a Codesta Autorità Giudiziarie Minorile di valutare la possibilità che venga rilasciato in suo favore Multa Onu per emissione del permesso di soggiorno per protezione sociale nei casi speciali, di cui all' art. 18 comma 6 T.U. sull'immigrazione.

A tal fine si trasmettono in allegato:

- relazione prodotta dall'equipe della Caritas'
- relazione attinente al percorso di italiano seguito dal giovane
- copia del contratto di lavoro con disponibilità da parte del datore di lavoro, Sig. \_\_\_\_\_, a porre in essere il contratto per la durata di mesi 24 dopo la scadenza prevista in data 05/09/2022;
- copia del progetto N.A.V.I.G.A.Ro. che prevede la disponibilità da parte del Servizio preposto, in presenza del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 comma 6 T.U. sull'immigrazione, ad intraprendere un percorso di presa in carico che prevede lo svolgimento di un programma di assistenza ed integrazione sociale, in continuità con il percorso di inclusione sociale intrapreso in misura alternativa alla detenzione, del giovane \_\_\_\_\_

La Funzionaria

\_\_\_\_\_


 Direzione Regionale  
 Venezia  
 4

TRIBUNALE MINORENNI VENEZIA

VISTO, il verbale di auto difesa

in data 9/6/2022

IL GIUDICE

*[Handwritten signature]*



Deposito in Cancelleria  
in data 09.06.2022  
di \_\_\_\_\_



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale per i Minorenni  
**VENEZIA**

Alla Questura  
di **NAPOLI**

s. p. a. **ABUSSM di Venezia - sede**

Venezia, lì 18.10.2019.

Oggetto: proposta di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 18, VI comma, D. L. n. 286/98.

Trasmettendo gli atti pervenuti dall'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Venezia in data 24 settembre e 01 ottobre 2019 proposte che venga rilasciato il permesso di soggiorno ex art. 18, 6° comma, del decreto legislativo n. 286/98 a l. in, nato in Nigeria il .2000 e domiciliato a Napoli in Via presso un Gruppo Appartamento gestito dalla Cooperativa Sociale "Dedalus".

In base alla documentazione dell'USSM va ritenuto che sussistono i presupposti per la speciale tutela aggiuntiva prevista dalla citata norma.

Distintamente.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

dot. Massimo *Maria Crepat*

UFF. SERV. SOC. MINORENNI  
VENEZIA I  
1-1-2000



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA  
Ufficio di Sorveglianza  
Piazza - Mestre - P.le Gen. C.A. Dalla Chiesa

N. 91

Il Magistrato di Sorveglianza

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza n. \_\_\_\_\_  
sessante richiesta di un permesso di  
uscita a Rio Patras (Grecia) il

RILEVATO CHE

- Letta l'istanza avanzata dall' Usm di Venezia in data 29-4-2000, che ha richiesto la possibilità di concessione di un permesso di soggiorno speciale a favore del richiedente derivanti compatibili con i programmi di protezione sociale per le vittime di \_\_\_\_\_ e grave sfruttamento nelle economie illegali, secondo un progetto MvS (DPCM del 14-5-2000) appoggiato dagli uffici di riferimento, e tenuto conto che l' istruito nucleo familiare di riferimento del minore risiede in Italia;
- Visto il nulla osta della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del 18-1-2000, che ha ritenuto scorie il minore sia eguardo una prova (in affidamento in prova al servizio sociale) per un reato commesso da minorenni, e che pertanto non si configuri l' ipotesi di cui al 1° comma di cui all' art. 18, Digo n. 286/98, difformi i presupposti, bensì quello di cui al 2° comma, come indicato dall' Usm, ritenendo pacifica la situazione del minore detenuto a quella del minore in misure alternative;
- Considerato che dagli atti del procedimento relativi al \_\_\_\_\_ emerge che avendo dato prova di partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione \_\_\_\_\_ sociale veniva disposta nei suoi confronti la misura alternativa dell' affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza del Tribunale per i minorenni del 10 \_\_\_\_\_ con le prescrizioni ivi indicate, per tenute conto che in data 17-2-2000 veniva \_\_\_\_\_ l' affidamento a seguito di violazioni della prescrizione, e che in precedenza in data 18-2-2000 era stata emessa ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Bari per la prosecuzione della pena detentiva presso il domicilio ex l. 199/2010, e ancor prima rigettata dal Tribunale per i minorenni di Venezia rigettata un istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
- Ritenuto pertanto che nel caso in specie sia applicabile il disposto di cui all' art. 18, 6° comma, Digo n. 286/98, e che pertanto il permesso di soggiorno speciale potrà essere rilasciato dal Questore al termine dell' espiazione della pena, e ritenuto altresì che il provvedimento 18-5-2000 del Procuratore della Repubblica valga a tal fine come proposto, indicato dalla norma

P.Q.M.

nulla osta alla concessione del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 18, comma 6, Digo n.

286/98 a favore di

Manda alla Carceri per la comunicazione all' Usm di Venezia per il proseguo.

Venezia - Mestre, 29-5-2000.

Il Magistrato di Sorveglianza  
IL GIUDICE



Depositate in Carceri  
n. \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

29/5/00

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA  
UFFICIO DEL MAGISTRATO IN Sorveglianza

Al Questore

Roma

Il magistrato di sorveglianza

Dr. ssa<sup>1</sup>

Letti gli atti relativi alla situazione di XXX XXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXX,  
attualmente iscritto in un progetto di semidetenzione, che si allegano;

rilevato che dagli stessi emerge la situazione di un ragazzo che ha dimostrato a sta-  
tutezza dimostrando una notevole capacità e volontà di reinserimento con partecipazione  
attiva al programma di integrazione per lui predisposto;

rilevato che la mancanza del permesso di soggiorno si presenta come ostacolo  
notevole al raggiungimento degli obiettivi che il servizio sociale e lo stesso ragazzo si  
prefiggono;

ritenuto che l'art. 18, 6 c. T.U. 286/98, che prevede che il permesso di soggiorno  
possa essere rilasciato al ragazzo che viene dimesso dall'UPM dopo aver scontato la pena  
per reati comuni da minorenni quando abbia dato prova di concreta partecipazione al  
programma di assistenza e di integrazione, possa e debba essere applicato anche al  
ragazzo che ha concluso positivamente il periodo di messa alla prova cui è stato  
sottoposto, essendo altrimenti una situazione di disparità difficilmente comprensibile ed  
accettabile;

PROPONE

Che venga rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, 6 c. T.U. 286/98 a  
XXX XXXX.

Roma, 11.3.2004

Il Magistrato di Sorveglianza

\*\*\*

NOTA: si allega altresì provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di costituzione  
dell'affidamento in prova con (ovvero con leggibile). Segue firma.